

Giornalisti Abbonati mm. 280
Larghezza mm. 165
Colore verde chiaro

MODELLO
N. 5

TAGLIANDO A

TAGLIANDO B

Concessione Speciale B TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO VIAGGIATORI MINISTERO _____	
(1) _____	
RICHIESTA N. _____	
VIAGGIO	
dalla stazione di _____	
alla stazione di _____	
via _____	
di _____	(2) _____ persone nominate a _____
Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) _____	
Data (4) _____ di _____ 19____	(5) _____
ANNOTAZIONI	
Rilasciato il biglietto N. _____ Avvertenza importante I viaggiatori devono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta	
Data (6) _____	Data (7) _____
(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) a tutto errore. — (3) Per servizio ordinario, per rimborso obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta. — (6) Data del rilascio. — (7) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.	
Da restituire alla stazione di partenza	

Concessione Speciale B TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO VIAGGIATORI MINISTERO _____	
(1) _____	
RICHIESTA N. _____	
VIAGGIO	
dalla stazione di _____	
alla stazione di _____	
via _____	
di _____	(2) _____ persone nominate a _____
Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) _____	
Data (4) _____ di _____ 19____	(5) _____
ANNOTAZIONI	
Rilasciato il biglietto N. _____ Avvertenza importante I viaggiatori devono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta	
Data (6) _____	Data (7) _____
(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) a tutto errore. — (3) Per servizio ordinario, per rimborso obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta. — (6) Data del rilascio. — (7) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.	
Da restituire, veduta dalla stazione, ai viaggiatori	

(Rovescio)

Concessione Speciale

Calore verde sicuro

Modello N. 3

[illegible]

Circolare n.11/97

SL

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 20.2.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/227631/12/196/1^ DIV. ALLA DATA ODIERNA RISULTANO ANCORA PENDENTI NUMEROSE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE PRESENTATE AI SENSI DEL DL. 489/95 E SUCCESSIVE REITERAZIONI, I CUI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA LEGGE N. 617 DEL 9.12.96. CIO' POSTO, CONSIDERATO CHE E' TRASCORSO QUASI UN ANNO DALLA SCADENZA DEI TERMINI, SI RAVVISA URGENTE NECESSITA' CHE LE PRATICHE INEVASE VENGANO DEFINITE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, COMUNQUE NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE. SI INVITANO PERTANTO LE SS.LL. AD IMPARTIRE LE NECESSARIE DIRETTIVE AGLI UFFICI STRANIERI DIPENDENTI E SI RESTA IN ATTESA DI ASSICURAZIONE DI ADEMPIMENTI. DIRETTORE CENTRALE AA.GG. PREF. MUSTILLI.

COMPILATORE:
CONVERSANO
TEL.39640

Circolare n. 12/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 21 marzo 1997

AI SIGG.RI PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO GOVERNO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AL SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.RI QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

N. 559/443/226995/9/28/1[^] DIV. Con decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo, il Governo ha predisposto gli strumenti giuridico-amministrativi necessari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dall'Albania con interventi specifici di protezione temporanea e con mirate misure di controllo e allontanamento.

Le occorrenti attività di soccorso e assistenza sono svolte, precisa il provvedimento, "in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri provenienti dall'Albania

maggiormente esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni".

Solo in relazione a tali elementi, di specifico pericolo e di particolare bisogno di soccorso e assistenza, e fatte comunque salve le "esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato", sono infatti finalizzate le misure di accoglienza temporanea, assistenza e cura presso le strutture di soccorso che i Sigg.ri Prefetti avranno individuato o realizzato con la collaborazione delle Regioni, delle Amministrazioni locali, delle istituzioni e organizzazioni umanitarie e delle associazioni di volontariato.

A tal fine, i Sigg.ri Questori potranno rilasciare agli "stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria", nei termini sopra enunciati, un "nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido sessanta giorni" che, in relazione al perdurare o meno della situazione di pericolo e di bisogno, potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni, ovvero revocato con il venir meno delle predette condizioni di pericolo e di bisogno.

Nell'esercizio del prudente apprezzamento delle condizioni e dei presupposti che legittimano il rilascio del "nulla osta", i Sigg.ri Questori terranno conto delle informazioni che saranno loro fornite circa la situazione albanese nelle diverse aree, degli obiettivi riscontrati che potranno

trarsi anche dalle dichiarazioni degli interessati e, soprattutto, delle particolari condizioni di vulnerabilità delle persone.

A questo proposito si avrà particolare riguardo alle condizioni degli anziani, dei fanciulli, delle madri, ai malati, ai portatori di handicap, alle donne in stato di gravidanza, valutando ogni altra situazione personale nel duplice intento di non far mancare l'assistenza a chi ne ha effettiva necessità e di rimpatriare chi non ha titolo all'aiuto umanitario.

Per coloro che non si trovano in apprezzabili situazioni di reale pericolo e che non hanno effettivo bisogno di protezione, infatti, il "nulla osta" dovrà essere negato e lo stesso dovrà essere revocato allorché vengano a cessare le condizioni che ne sono il presupposto.

Per i cittadini albanesi, giunti in Italia nei primi giorni di marzo, già accolti e tuttora presenti nelle strutture all'uopo individuate, sarà rilasciato il predetto "nulla osta" sulla base della disposizione finale del decreto legge che fa salvi i provvedimenti finora adottati.

Come indici sintomatici della insussistenza dei presupposti dell'aiuto umanitario potranno essere valutati il rifiuto di accoglienza nelle strutture predisposte, ovvero l'allontanamento ingiustificato dalle stesse. In tali casi il nulla osta potrà non essere concesso o essere revocato.

Si attira l'attenzione sulle specifiche disposizioni concernenti le persone segnalate "per attività connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumità delle persone".

Per costoro, ferme restando le disposizioni già in vigore relative all'immediata espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, i Sigg.ri Questori non potranno rilasciare il "nulla osta" all'ingresso e soggiorno e, se già rilasciato, provvederanno a revocarlo, con il conseguente allontanamento dal territorio nazionale.

Si precisa che in entrambi i casi di mancato rilascio o di revoca dello speciale "nulla osta" provvisorio (per insussistenza o cessazione delle esigenze umanitarie o per le segnalate controindicazioni di pubblica sicurezza), il decreto-legge prevede espressamente che, esaurite le eventuali necessità di pubblico soccorso, si provveda al respingimento dello straniero. Il provvedimento sarà adottato dal Questore, con immediato accompagnamento alla frontiera e con le altre misure occorrenti per garantire l'effettività dell'esecuzione, anche avvalendosi della forza pubblica.

Sono previste inoltre specifiche misure per il controllo dei mezzi di trasporto e per l'espulsione immediata

degli stranieri oggetto del provvedimento, che rimangono nel territorio dello Stato benchè privi di permesso di soggiorno o del "nulla osta" provvisorio di cui s'è detto.

Si sottolinea che le nuove norme entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e che, trattandosi di disposizioni mirate a fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini albanesi, esse non possono trovare generale applicazione al di fuori della particolare contingenza e dei destinatari indicati.

Fuori di quanto specificatamente previsto, va osservata la generale normativa in materia, anche nei confronti dei cittadini albanesi presenti da tempo sul territorio nazionale, ai quali, se in posizione irregolare, continueranno ad essere applicabili i provvedimenti di allontanamento già disposti. Nondimeno, le condizioni di pericolo in caso di ritorno in patria, eventualmente fatte rilevare dagli interessati, e le conseguenti situazioni di particolare bisogno di assistenza umanitaria potranno essere valutate - nei limiti già detti - anche a favore dei cittadini albanesi giunti in Italia prima dei recenti fatti nel Paese d'origine.

IL MINISTRO

Giuseppe Napolitano

Circolare n. 13/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 22.3.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

	SIGG.RI QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e,p.c.	SIGG.RI PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
	SIG. COMMISSARIO GOVERNO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
	SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N. 559/443/226995/9/28/1° DIV DI SEGUITO ALLA CIRCOLARE P.N. DEL 21.3 C.A., SI RENDE NOTO CHE, AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO DI SOGGIORNO IN TERRITORIO NAZIONALE, VALIDO PER 60 GIORNI, RINNOVABILE PER ALTRI 30, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 1, DEL D.L. 20.3.1997, N. 60, LE SS.LL. DOVRANNO UTILIZZARE IL MODELLO DI PERMESSO DI SOGGIORNO INSERENDO LA DICITURA "NULLA OSTA PROVVISORIO" STAMPIGLIATA TRASVERSALMENTE DA SINISTRA A DESTRA E DAL BASSO VERSO L'ALTO. ALLA VOCE " MOTIVI DI SOGGIORNO", DOVRA' ESSERE INDICATO L'ART. 2, COMMA 1, DEL D.L. CITATO. CON MESSAGGIO DI SERVIZIO IL C.E.D. COMUNICHERA' LA NUOVA PAROLA CHIAVE, PREDISPOSTA PER GLI OPPORTUNI INSERIMENTI. SI PREGA, ALTRESI', DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO STRANIERI DI QUALSIASI OPERAZIONE RELATIVA A PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE DI CITTADINI ALBANESI, DA ADOTTARSI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 60/97 NONCHE' DELL'ART. 7 COMMA 5 DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989 N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990 N. 39. CAPO POLIZIA MASONE

Circolare n. 14/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 28.3.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. DI SEGUITO ALLE CIRCOLARI P.N. DEL 21 e 22 C.M. SI PRECISA CHE A TUTTI I PROFUGHI DI NAZIONALITA' ALBANESE GIUNTI IN ITALIA PRIMA DEL 20 MARZO DEVE ESSERE CONCESSO IL NULLA OSTA PROVVISORIO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.L. 60/97. TALE NULLA OSTA POTRA' ESSERE REVOCATO NEI CONFRONTI DI QUANTI RISULTINO AVERE PRECEDENTI O COLLEGAMENTI CRIMINALI, OVVERO ASSUMANO COMPORTAMENTI RISSOSI, RIOTTOSI, VIOLENTI. SI RAPPRESENTA, ALTRESI', CHE, COMUNQUE, DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATE LE RESPONSABILITA' PERSONALI DI CIASCUNO ED I PROVVEDIMENTI DI REVOKA DEI NULLA OSTA, QUELLI DI RESPINGIMENTO E DI ESPULSIONE DOVRANNO ESSERE MOTIVATI, SIA PUR



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

SOMMARIAMENTE, PER CIASCUNA PERSONA. NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA SALVAGUARDIA DEL NUCLEO FAMILIARE SI SOTTOLINEA INFINE CHE IN NESSUN MODO DEVE VERIFICARSI UN DISTACCO, ANCHE TEMPORANEO, TRA MADRI E FIGLI E NEPPURE SI DOVRA' PROVVEDERE ALLA SEPARAZIONE DEI PADRI DALLA PROPRIA PROLE A MENO CHE NON RISULTI CERTAMENTE FALSA L'ASSERITA PATERNITA' E NON SI TRATTI DI CASI DI ECCEZIONALE GRAVITA'. GLI STESSI CRITERI VANNO OSSERVATI PER EVENTUALI REVOCHE DEI NULLA OSTA CONCESSI A QUANTI SONO ARRIVATI DOPO IL 20 MARZO E, SOTTOPOSTI ALLA PREVISTA SELEZIONE, NON SONO STATI RESPINTI PERCHE' "BISOGNOSI DI PROTEZIONE", MA SUCCESSIVAMENTE SONO RISULTATI AVERE PREGIUDIZI PENALI O AVERE ASSUNTO COMPORTAMENTI TALI DA ESIGERNE IL RESPINGIMENTO. SI RICHIAMA, INFINE, L'ATTENZIONE DELLE SS.LL. SULLA NECESSITA' DI VERIFICARE ATTENTAMENTE LE POSIZIONI DEI CITTADINI ALBANESI CHE SI PRESENTANO PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA, PER OTTENERE IL NULLA OSTA PROVVISORIO SENZA CHE RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI PREVENTIVAMENTE AL MOMENTO DELLO SBARCO DALLE AUTORITA' DI POLIZIA. NEI CONFRONTI DEI PREDETTI OVE SI PRESUMA CHE SIANO GIA' DA TEMPO SUL TERRITORIO NAZIONALE DOVRA' APPLICARSI LA GENERALE NORMATIVA IN MATERIA. CAPO POLIZIA MASONE

Compilatore: SIRACUSANO

Tel. 39620

Circolare n. 15/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 3.4.1997

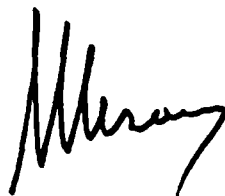
CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

N.559/443/226995/9/28/1^ DIV. A SEGUITO DI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI DAILE QUESTURE PRESSO LE CUI PROVINCE SONO STATI ALLESTITI CENTRI DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI DI NAZIONALITA' ALBANESE, SI PRECISA CHE, SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PROVVISORIO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.L. 60/97, I SUDETTI CITTADINI POTRANNO ALLONTANARSI, NEL CORSO DELLA GIORNATA, DAI CITATI CENTRI SENZA FORMALE AUTORIZZAZIONE, CON L'OBBLIGO DI RIENTRARE ALL'ORARIO PREVISTO DALLE AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO DEI CENTRI STESSI. NEL CASO IN CUI IL PROFUGO INTENDA ALLONTANARSI PER PIU' DI UN GIORNO SARA'

NECESSARIO DA PARTE SUA SEGNALARE ALLA DIREZIONE DEL CENTRO L'ALLONTANAMENTO INDICANDO LA DURATA DI ASSENZA ED IL LUOGO DOVE INTENDE RECARSÌ. NELL'IPOTESI, INFINE, DI RICHIESTA AVANZATA DA PARTE DEI CITTADINI ALBANESI DI RISIEDERE STABILMENTE PRESSO PARENTI O AMICI, QUESTI ULTIMI (CHE DEBONO, SE STRANIERI, ESSERE IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO) DOVRANNO PRESENTARE FORMALE DICHIARAZIONE DI PRESA A CARICO, IMPEGNANDOSI A PROVVEDERE ALL'ALLOGGIO ED AL MANTENIMENTO DEGLI ALBANESI AFFIDATI, PRESSO LA QUESTURA DI RESIDENZA, CHE PROVVEDERÀ AD INFORMARE LA QUESTURA NELLA CUI GIURISDIZIONE HA SEDE IL CENTRO DI ACCOGLIENZA. LO STRANIERO AVRÀ L'OBLIGO, SUCCESSIVAMENTE, DI COMUNICARE LA VARIAZIONE DI DOMICILIO ALLA QUESTURA DI DESTINAZIONE. SI RAPPRESENTA, ALTRESÌ, CHE, NEL CASO DI ARBITRARIO ALLONTANAMENTO DEL PROFUGO DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA, SI DOVRÀ PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO AL C.F.D., UTILIZZANDO LA PAROLA CHIAVE "RINGE". NEL CASO DI AVVENUTO RINTRACCIO DOVRÀ ESSERE REVOCATO IL NULLA OSTA (AL RIGUARDO SI TRASMETTE L'ALLEGATO SCHEMA) DAL QUESTORE CHE HA RILASCIATO LO STESSO ATTO, MENTRE IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO, AI SENSI DEL D.L. 60/97, VERRÀ ADOTTATO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA NELLA CUI GIURISDIZIONE È STATO RINTRACCIATO LO STRANIERO. OVE IL PROFUGO SI RIPRESENTI SPONTANEAMENTE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DAL QUALE SI ERA ARBITRARIAMENTE ALLONTANATO, LE SS.LL. VALUTERANNO LE MOTIVAZIONI ADDOTTE AL FINE DELLA REVOKA O MENO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO. CAPO POLIZIA MASONE.

Compilatore: SIRACUSANO
Tel. 39620



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI

- VISTO** l'art. 2 del Decreto legge 20.3.1997, n. 60;
- PRESO ATTO** dell'istanza del cittadino albanese
, nato
tesa ad ottenere il nulla osta provvisorio di
cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 60/97;
- CONSIDERATO** che il prefato è qui giunto il
proveniente da ;
- VISTI** gli atti di Ufficio dai quali risulta che il
predetto, ottenuto il nulla osta provvisorio
ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.L. 60/97, si è
allontanato arbitrariamente dal Centro di
accoglienza di ;
- RITENUTO** che tale allontanamento è indice sintomatico
della volontà di non usufruire dell'aiuto
umanitario per cui sono venute meno le
condizioni che hanno determinato il rilascio
del nulla osta provvisorio;
- RITENUTO** che non sussistono nei suoi confronti
condizioni personali o altre valutazioni di
vulnerabilità che lo facciano includere tra i
soggetti bisognosi di accoglienza e protezione
temporanea.

R E V O C A

il Nulla Osta Provvisorio concesso in data .
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica anche
per tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.

..... li.....

IL QUESTORE

Circolare n. 16/97

SL



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div.

Roma, 17.4.1997

OGGETTO: Vistingresso a favore di familiari di borsisti.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Il Ministero degli Affari Esteri ha diramato specifiche direttive ai propri organi periferici affinché vengano rilasciati visti di ingresso per "motivi familiari" ai congiunti, coniuge e figli, di borsisti, ivi compresi gli assegnatari di borse di studio offerte da parte italiana, nel quadro del vigente accordo di collaborazione culturale.

Il rilascio dei suddetti visti sarà subordinato alla dimostrazione che, qualora il familiare non disponga di autonomi mezzi di sostentamento, il borsista sia in grado, con la stessa borsa o con propri mezzi finanziari, di coprire le spese del soggiorno in Italia dei familiari, ritenendosi escluso per gli stessi congiunti l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune direttive agli Uffici stranieri dipendenti affinché

vengano rilasciati agli stranieri che entrano in Italia con i visti di ingresso per motivi familiari sopraevidenziati, analoghi permessi di soggiorno per la durata indicata nello stesso visto di ingresso.

IL CAPO DELLA POLIZIA

